



## Piccioni nella legge

**Di seguito è riportato un sunto delle più importanti prescrizioni legali vigenti per i piccioni. Valgono naturalmente anche per questi animali tutte le disposizioni generali previste dall'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad esempio il divieto di infliggere a un animale dolori o lesioni.**

### **Formazione** (art. 102 OPAn)

La detenzione privata di piccioni non richiede una formazione. Chiunque detiene o alleva piccioni a titolo professionale deve aver conseguito una formazione per la detenzione e l'allevamento di piccioni.

### **Contatti sociali** (art. 13 OPAn)

I piccioni sono animali sociali che non possono essere tenuti senza offrire loro la possibilità di avere un contatto con i loro conspecifici.

### **Foraggiamento** (art. 4 OPAn)

Gli animali sono approvvigionati regolarmente e in quantità sufficiente con foraggio adeguato e con acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

### **Cura** (art. 5 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. I difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali devono essere immediatamente eliminati o devono essere presi provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli animali. I piccioni malati o feriti devono essere curati e trattati o abbattuti.

### **Illuminazione** (art. 33, 67 OPAn)

I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale. Nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel parco interno è di almeno 5 lux; fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e i nidi per la deposizione delle uova.

### **Clima dei locali** (art. 11 OPAn)

Il clima nei parchi interni deve essere adeguato agli animali. Deve essere garantito l'afflusso di aria fresca.

### **Requisiti minimi per i parchi** (art. 7, 10, 24, 34, 66, all. 1 tab. 9-3 OPAn)

I parchi devono essere costruiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo ed essi non possano fuggire. I pavimenti devono essere sufficientemente puliti in modo che i piccioni non possano contagiarsi con agenti patogeni.

I parchi devono avere dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. Sia i parchi interni sia i parchi esterni devono essere dotati di adeguati posatoi o assi sopraelevati a diverse altezze. I posatoi non possono essere rivestiti di carta vetrata. Per ogni coppia di piccioni vi devono essere due nidi appropriati o un nido sufficientemente grande. I piccioni che non possono volare liberamente devono avere la possibilità di bagnarsi con acqua fresca almeno una volta a settimana. I parchi devono disporre di un numero sufficiente di impianti di foraggiamento e abbeverata. Tutte le attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.

I parchi devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Ad esempio, 4 coppie di piccioni con i loro piccoli devono avere almeno 2 m<sup>2</sup> di superficie nel parco interno. Sulla stessa superficie possono essere tenuti 12 piccioni adulti al di fuori del periodo di allevamento oppure 12 animali giovani svezzati. Se il parco interno ha una superficie pari a 3 m<sup>2</sup> e i piccioni possono volare liberamente ogni giorno, non occorre mettere a disposizione un parco esterno. Se, invece, non hanno la possibilità di volare liberamente occorre garantire loro un accesso permanente a un parco esterno. Il parco esterno deve avere una lunghezza minima di 3 m, una larghezza minima di 1 m e un'altezza minima di 1,8 m. Queste dimensioni bastano per 8 coppie o 24 piccioni al di fuori del periodo di allevamento o per 24 animali giovani svezzati. Il parco esterno non può essere di dimensioni più piccole, anche se ospita meno piccioni.

### **Allevamento** (art. 25, 29 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani. Sono vietate le varietà di allevamento che non possono crescere i loro piccoli senza l'aiuto dell'essere umano.

### **Trasporto** (art. 15 LPAn; art. 156, 157, 167 OPAn)

I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure. Se necessario, gli animali devono essere abbeverati prima e durante il trasporto. I contenitori di trasporto devono avere sufficienti aperture di ventilazione ed essere abbastanza spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale.

### **Pratiche vietate** (art. 4 LPAn; art 16, 24 OPAn)

È vietato infliggere ingiustificatamente dolori o lesioni. Pertanto, occorre rinunciare all'uso di dissuasori per piccioni come aghi appuntiti, sostanze corrosive e mezzi comparabili.

Nelle gare con piccioni viaggiatori gli animali non possono essere sottoposti a un sovraccarico inutile.

È vietato tagliare le ali agli uccelli per agevolarne la detenzione.

**Questo elenco non è esaustivo.** Sono determinanti le disposizioni legali (LPAn = legge sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali, RS 455.1). Per ulteriori informazioni consultate il sito [www.animalidacompania.ch](http://www.animalidacompania.ch) > Altri animali.